



Martedì 26/03/2013

## **5 per mille 2013 per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche**

A cura di: Studio Valter Franco

Anche per il 2013 prevista la possibilità di destinare una quota del 5 per mille dell' Irpef a finalità di interesse sociale.

Anche per il 2013 è prevista la possibilità di destinare una quota del 5 per mille dell' Irpef a finalità di interesse sociale, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 o di presentazione dell'apposita scheda allegata al Cud.

Di seguito un riepilogo degli adempimenti e della procedura da seguire per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, in base ai chiarimenti forniti con la Circolare 6/e del 21 marzo 2013.

Nella circolare viene indicato che le procedure di iscrizione sono attive a partire dal 21 marzo 2012.

### Adempimenti Enti del Volontariato e ASD

22 marzo 2013

Apertura della procedura di iscrizione

07 maggio 2013

Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato e ASD

14 maggio 2013

Prima pubblicazione degli elenchi da parte dell'agenzia delle entrate

20 maggio 2013

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato e ASD

27 maggio 2013

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato e ASD

1° luglio 2013

Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e delle ASD ( a mezzo pec per le onlus e associazioni dotate di pec- vedi pag. 8 della circolare)

Il paragrafo 2 della circolare indica che nel caso in cui la domanda non sia stata regolarmente presentata



nei termini, non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva o a quest'ultima non sia stata allegata copia del documento di identità, è possibile sanare tali situazioni entro il 30/9/2013, presentando la documentazione omessa od integrando quella presentata e versando una sanzione di 258 euro (mod. F24 con codice tributo 8115 ) entro e non oltre il 30 settembre 2013; la sanzione non può essere compensata con altri crediti relativi a tributi/contributi.

La Circolare, al paragrafo 5 (pag. 12) rammenta l'obbligo di rendicontazione, entro un anno dalla ricezione delle somme.

Circa la rendicontazione delle somme si rinvia, per gli enti di volontariato, a quanto indicato nel sito del Ministero del Lavoro.

Rag. Valter Franco